

N. 34/2023 R. PR. UNIT.



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Spina Andrea**, nato a Catania il 26 luglio 1957, cod. fisc.: SPN NDR 57L26 C351J, e **Comisi Giuseppa**, nata a Catania il 29 aprile 1956, cod. fisc: CMS GPP 56D69 C351Q, residenti in [REDACTED], via [REDACTED];

^ ^ ^ ^ ^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi la Resilienza del Cittadino - Segretariato Sociale presso il Comune di Nicolosi, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

ai debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi la Resilienza del Cittadino - Segretariato Sociale presso il Comune di Nicolosi, nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Giovanna Magnano San Lio;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato vettura Fiat Punto 199BXA1A, targata [REDACTED] (fino alla liquidazione dello stesso) con riferimento al quale vengono nominati custodi gli stessi debitori;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti; in tal senso si precisa che, nella specie, essendo i beni di proprietà [REDACTED] solo in quota, le misure di protezione del patrimonio non potranno che riguardare esclusivamente le quote di titolarità dello stesso;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto alle richieste formulate dai debitori in seno al ricorso (*disporre, per l'effetto, la sospensione del pagamento delle somme maturande per la cessione del quinto in favore di Fiditalia S.p.A. e l'accantonamento in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.*) si rileva che ai sensi dell'art. 268 CCI "4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività **nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)**", pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia, come indicato in sentenza, dovranno essere destinate alla liquidazione, con conseguente inefficacia di qualsiasi trattenuta ulteriore, che costituirebbe una violazione della *par condicio creditorum*; sotto tale profilo il Tribunale osserva che, allo stato, i debitori sono autorizzati a trattenere **esclusivamente l'importo di € 1.320,00**, non potendosi consentire la trattenuta dell'ulteriore importo di € 500,00 (quale



“*Presunto canone locativo*”) in mancanza – allo stato- dell’esistenza di un contratto. L’importo potrà essere aggiornato solo all’esito della stipula del contratto con conseguente consegna dell’immobile di residenza al liquidatore, come già disposto. Conseguente, ogni entrata eccedente la somma di € 1.320,00 dovrà essere destinata ai creditori e, pertanto, essere versata sul conto corrente intestato alla procedura.

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell’art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, lì 17 febbraio 2023

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

